

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

OGGETTO: Assemblea convocanda dei Comuni soci di VALLE ORBA DEPURAZIONE S.r.l.

“COSTITUZIONE DI SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. IN ATTUAZIONE DELL'INDIRIZZO DELLA DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DELL'AMBITO TERRITORIALE 6 ALESSANDRINO 30 DICEMBRE 2024 N. 42 PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL GESTORE UNICO DEL SII NEL TERRITORIO DELL'AMBITO- APPROVAZIONE DELLO STATUTO, DEI PATTI PARASOCIALI E DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ E DI OGNI ATTO NECESSARIO ALL'ATTIVAZIONE - DELIBERAZIONI”

PREMESSO CHE

-Valle d'Orba Depurazione S.r.l., come da deliberazione dell'Egato6 n. n. 39 del 16 dicembre 2022 è riconosciuta fino al 31 dicembre 2034 quale grossista per il servizio depurazione e collettamento nei comuni di Basaluzzo, Capriata d'Orba, Casaleggio Boiro, Castelletto d'Orba, Francavilla Bisio, Fresonara, Gavi, Lerma, Montaldeo, Mornese, Pasturana, Predosa, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato, Tassarolo;

-il riconoscimento di cui sopra a Valle Orba Depurazione S.r.l. è pertanto connesso e collegato alle sorti dell'affidamento di cui alla deliberazione dell'Egato6 n. 37/2018 e 21/2019 alle società Amag Reti Idriche S.p.A., Gestione Acqua S.p.A. e Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l.;

-che come si apprende dalla deliberazione dell'Egato6 n. 42/2024 e dalla relativa relazione del Presidente, la legittimità di tale affidamento è stata contestata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sia avuto riguardo alle proposte presentate dai singoli soggetti componenti di Rete idrica AGC rispetto al bando PNISSI che rispetto all'avviso relativo alla linea di finanziamento M2C4-I4.2, investendo anche finanziamenti già concessi a lavori in corso;

Con deliberazione n. 42 del 30 dicembre 2024 la Conferenza dell'Egato6 ha, fra l'altro, deliberato quanto segue:

*“1) **Prendere atto** che sia il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che ARERA ritengano, a seguito della complessiva analisi condotta, che l’attuale situazione gestionale dell’ambito territoriale non sia conforme alla normativa, in quanto l’estensione al 2034 disposta dalla Deliberazione della Conferenza dell’Egato6 n. 37/2018 sia in contrasto con l’art. 172 del D.Lgs. 152/2006 con conseguente venir meno delle condizioni di ammissibilità ai finanziamenti.*

*2) **Prendere atto che**, sempre secondo le indicazioni di MIT e ARERA, sia pertanto necessario per la salvaguardia dei finanziamenti in essere e futuri, avviare il percorso per addivenire ad un nuovo affidamento secondo i termini e le modalità previste dalla normativa di settore con un percorso per cui è ipotizzabile la necessità di un arco temporale di 18/21 mesi.*

*3) **Provvedere**, sempre secondo le indicazioni di MIT e ARERA, ad un affidamento “ponte” rispettoso dei modelli previsti dalla normativa vigente e coinvolgente l’intero territorio d’ambito per il periodo transitorio, secondo il seguente cronoprogramma all’interno del quale si segnala:*

• Entro e non oltre il 30 aprile 2025

-Costituzione tra i soggetti operanti nell’ambito, che ne hanno i requisiti, di un soggetto unico secondo il modello in house providing idoneo all’affidamento transitorio e contemporanea tutela delle altre gestioni per tutto il periodo transitorio;

-Affidamento transitorio della gestione, nel rispetto dei modelli vigenti ed esteso all’intero territorio d’ambito, mantenendo comunque l’operatività di tutte le gestioni per l’intero periodo transitorio necessario ad addivenire all’affidamento definitivo del SII;

secondo quanto emerge anche dal verbale e dalla citata relazione del Presidente dell’Egato6, allegati alla delibera n. 2/2025;

lo scrivente Amministratore Unico ha reiteratamente coinvolto i Soci avuto riguardo alla problematica predetta, in quanto appunto il riconoscimento di VOD è connesso e collegato a quello ritenuto illegittimo dal Ministero, che ritiene pertanto semplicemente intervenuta la scadenza delle precedenti gestioni in capo ai singoli gestori del SII al 31 dicembre 2022 oltrechè per l’ordine impartito dall’Egato6 in ordine alla costituzione e affidamento entro il 30 aprile 2025 nei termini predetti;

in ragione del punto 4 della deliberazione n. 42/2024 per cui “ *Nel caso di mancato rispetto delle suddette tempistiche, l’Egato6 si riserva di agire secondo i termini di legge*”, VOD ha prontamente avviato di concerto con gli altri gestori ritenuti ad oggi dall’EGATO6 titolari di requisiti coerenti con l’affidamento in house ossia Amag Reti Idriche S.p.A. e Comuni Riuniti Belforte S.r.l. il contraddittorio per la costituzione, su indirizzo predetto dell’EGATO6, del

soggetto sotto forma di società consortile, secondo modello già apprezzato dalla giurisprudenza recente (Cass. SSUU, 8 luglio 2024 n. 18623);

All'esito di tali lavori, VOD in persona dell'amministratore unico ha convocato l'assemblea dei soci in data 21 febbraio 2024 per fornire una prima informazione e conseguentemente ha provveduto a consegnare gli elaborati predisposti allo scopo, ovvero lo Statuto, i Patti parasociali ed il Regolamento, valutando corretto procedere in un'analisi condivisa degli atti prima di addivenire alla definizione delle modalità di partecipazione;

con nota in data 25 marzo 2025 il Socio Comune di Silvano d'Orba ha trasmesso a VOD:

-nota MIT e nota ARERA trasmessi dall'Egato6 in merito al percorso individuato dalla deliberazione n. 42/2024;

-nota Egato6 a Regione Piemonte di informativa e riscontro di Regione Piemonte a Egato6, le rispettivamente confermano le criticità già individuate in ordine all'affidamento in essere al 2034 a Rete Idrica AGC e le approfondiscono e, d'altra parte, affermano da parte della Regione Piemonte la necessità di accelerare il percorso:

in particolare, la nota Egato6 alla Regione Piemonte, dopo aver dato notizia dell'assunzione della nota delibera n. 42/2024, così si esprime:

A tale approdo si è pervenuti a partire dai rilievi critici espressi all'attuale assetto gestionale su iniziativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come da plurime note e, fra l'altro, nota 25.07.2024 prot. 17810 e nota 30.07.2024 prot. 182018, su parere 24.07.2024 prot. 53835 dell'ARERA, tutti qui allegati, nel contesto dell'esercizio da parte del MIT dei poteri di verifica in ordine all'ammissibilità a finanziamento (PNISSII e PNRR) dei soggetti attuatori.

Il MIT, a notizia dell'adozione della deliberazione n. 42/2024 dell'Egato6, ribadendo che le attuali gestioni sono scadute al 31.12.2022, ha allo stato evitato di definanziare gli interventi già ammessi, come da nota qui allegata, pur collegando l'erogazione dei fondi all'attuazione del percorso deliberato, del quale ha richiesto una compressione sotto il profilo temporale, in coerenza con il termine della misura PNRR, rinviando al parere dell'ARERA, per quanto di competenza di tale Ente.

ARERA ha trasmesso nota 27.02.2025 prot. 14236, qui allegata, dalla quale non emergono rilievi rispetto al percorso adottato ma la constatazione che alla delibera di indirizzo segua con celerità la delibera di affidamento ivi prefigurata onde consentire il perfezionamento del procedimento e, quindi, l'atteso sblocco dei finanziamenti. Anche ARERA peraltro pone l'accento "in merito alla coerenza dell'iter rappresentato con il rispetto delle tempistiche previste dalla richiamata linea di finanziamento" di cui alla misura M2C4-I4.2.

In Egato6, anche nella sua qualità di garante della conformità a normativa vigente delle gestioni a termini di atto d'obbligo stipulato con il MIT nel quadro dell'erogazione della linea di finanziamento M2C4-I4.2, è stata condotta una approfondita istruttoria e di cui alla relazione del Presidente alla delibera della Conferenza n. 42/2024 e qui allegata.

Sono emerse numerose criticità degli attuali affidamenti sia sotto il profilo formale in quanto l'estensione dell'affidamento al 2034 disposto dalla Conferenza con la delibera 20 dicembre 2018 n. 37 per supposti motivi di riequilibrio contrattuale e ritenuta illegittima da MIT e ARERA, non poggia effettivamente su una previsione contrattuale antecedente sia sotto il profilo soggettivo in quanto uno

dei gestori attualmente riuniti in rete è un soggetto misto pubblico – privato, ove la partecipazione di controllo spetta a entità societaria nella cui compagine compare soggetto privato scelto con gara dal perimetro diverso e inferiore rispetto all'attuale area territoriale di intervento e altra partecipazione di rilievo spetta a soggetto a partecipazione di enti pubblici al di fuori del confine regionale.

La posizione assunta da ARERA a termini dell'art 172 D.Lgs. 152/2006 appare vestirsi di concretezza in quanto gli affidamenti riconosciuti ai gestori uti singuli sono scaduti al 31.12.2022 e si fondavano su contratti da ciascuno stipulati per separato mentre l'affidamento diretto al 2034 è operato ad un soggetto diverso, il cd. gestore unico virtuale, oltrechè ai gestori, che peraltro riunisce anche soggetti misti, con ciò risultando inassimilabile a qualunque dei modelli gestionali attualmente previsti dalla legge vuoi sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

Dall'analisi della composizione e natura dei tre operatori coinvolti nell'assetto previsto dalla deliberazione 37/2018 dell'Egato6 e come integrata dalla successiva 5.11.2019 n. 21 emerge che:

a) AMAG Reti idriche Spa è una società a totale controllo pubblico secondo l'assetto in house providing;

b) COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO Srl una società a totale controllo pubblico secondo l'assetto in house providing;

c) GESTIONE ACQUA Spa è una società mista così partecipata:

- Azienda Multiservizi Idrici e Ambientali Scrivia Srl – AMIAS Srl, società interamente a partecipazione pubblica e partecipata dai Comuni della Valle Scrivia, fra cui Novi Ligure e Tortona: 3,68%;

- ACOS Spa, società mista, partecipata dal Comune di Novi Ligure e da altri Comuni Srl oltrechè da privati (Ireti Spa al 25%) a seguito di gara con finalità plurime e dal perimetro territoriale più ristretto, tenutasi prima dell'organizzazione dell'Ente d'ambito e non correlata alla Legge Regionale n. 13/1997): 63,2%;

- ASMT Tortona Spa, società partecipata al 74,279% da ASM Voghera Spa e al 24,480% dal Comune di Tortona oltre ad altri Comuni; 33,11% Per inciso, ASM Voghera Spa è partecipata al 99,8623% dal Comune di Voghera, che non solo non è comune dell'ambito territoriale ottimale 6 alessandrino ma nemmeno piemontese.

Secondo il parere rilasciato dall'Adunanza della Sezione I del Consiglio di Stato n. 1389 del 7 maggio 2019 su richiesta della Regione Piemonte in ordine all'ammissibilità del socio privato nella società in house providing gestore del SII ex art. 149-bis D.Lgs. 152/2006, il Consiglio di Stato, dopo un'analisi della normativa regionale, nazionale e comunitaria, ha rilasciato parere negativo in ordine alla possibilità per gli Enti di governo d'ambito della Regione Piemonte di affidare in via diretta il servizio idrico integrato ad una società in house providing all'interno della quale si collochi una partecipazione di capitali privati, il che a maggior ragione non può che valere per un'entità a soggettività inferiore.

Ne consegue anche una notevole inefficienza della soluzione gestionale in quanto una parte dei costi di gestione non sono spesabili in tariffa e in ogni caso una parte degli utili è destinata comunque a non ricadere sul territorio regionale.

Di tali valutazioni si effettua informativa in quanto superano le precedenti dell'Egato6 di cui la Regione Piemonte aveva richiesto l'annotazione in calce all'intesa in data 25.7.2024 in senso alla Conferenza Unificata Stato Regioni sullo schema di DPCM di adozione del PNIISSI, ai sensi dell'art. 1 comma 516 L 205/2017, con ogni riflesso in ordine all'orientamento della Regione Piemonte di cui alla nota 19 agosto 2024.

Non si può tacere, peraltro, che dall'analisi della condotta dei gestori precedente l'emanazione della delibera 30 dicembre 2024 n. 42 emerge come, da parte di un gestore, sia stata ipotizzata addirittura l'integrazione fra Amag SpA e ACOS S.p.A., secondo una soluzione del tutto distante da quella

propugnata nella delibera 37/2018, il che rende anacronistico ogni dibattito fondato su tale delibera, in quanto comunque superata nei fatti da almeno un gestore.

Ciò premesso, Egato6, nel perseguire anche l'occasione per affrontare la tematica delle gestioni salvaguardate, ha assunto il preciso impegno di effettuare tutte le valutazioni tecniche necessarie per preservare le realtà produttive esistenti e soprattutto i dipendenti in capo agli attuali Gestori.

Egato6 è e sarà in prima linea e a totale disposizione per trovare tutte le soluzioni necessarie affinché il soggetto concessionario rappresenti tutto l'ambito territoriale e sia rispondente di tutte le necessità ed esigenze esistenti.

-la nota di riscontro di Regione Piemonte all'Egato6, così si esprime:

grazie della dettagliata informativa. Dalla sua attenta lettura prendo atto delle Vostre considerazioni in merito alle criticità degli attuali affidamenti sia sotto il profilo formale sia sotto il

profilo soggettivo di uno dei gestori attualmente riuniti in rete d'impresa.

In generale non posso che esprimere apprezzamento per la rapida risposta, rappresentata dalla deliberazione n. 42 del 30 dicembre 2024, su cui la Conferenza d'Ambito ha saputo convergere, anche per cercare di dare soluzione alla paventata revoca dei finanziamenti PNRR già assegnati.

Per una valutazione di merito del percorso delineato con la deliberazione n. 42/2024 ho dato mandato ai competenti Uffici dell'Assessorato di esaminare con i Tuoi Uffici le singole tappe del cronoprogramma approvato e le modalità di attuazione.

Sin d'ora concordo con il rilievo mosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti a riguardo

della tempistica complessiva del cronoprogramma e dunque mi associo all'invito a contrarre i tempi entro la scadenza di marzo 2026, per garantire la coerenza del programma di affidamento

della gestione con la tempistica del PNRR.”

DATO ATTO che:

-lo statuto è coerente all'applicazione dei cogenti indirizzi comunitari in materia di rappresentatività e operatività dei partecipanti e pertanto prevede un consiglio di amministrazione da tre componenti espressi da ciascun socio cui si accompagna l'attribuzione all'assemblea dei soci consorziati di penetranti poteri di decisione, nell'ottica per cui ciascun socio consorziato decide per l'area territoriale di riferimento, secondo una impostazione che ha già avuto anche l'avallo delle autorità di vigilanza e della giurisprudenza italiana, secondo quanto riferito anche dal legale;

-in tale ottica, tenuto conto che tutti i soggetti coinvolti, in quanto ad integrale partecipazione pubblica condividono medesimo status e organizzazione di base, consentendosi ordinati rapporti, e d'altra parte ciascuna consorziata opera nella propria area di riferimento ove interverrà l'operatività nei termini di cui sopra, stante la fase transitoria, allo stato le quote rimangono suddivise fra i tre soci su base paritaria, secondo l'impostazione già offerta all'Egato6, in attesa di definizione di criteri definitivi.

-i punti salienti dello Statuto, dei Patti Parasociali e del Regolamento per la costituzione, da parte di VOD, della società consortile a r.l., come già sottoposti e condivisi con Egato6 sono:

1) Statuto e atto costitutivo della società consortile "Acqua Pubblica Alessandrina S.c.a r.l.", un ente a capitale interamente pubblico per la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino".

Costituzione e Soci

- La società è fondata da VOD e altri soggetti ad integrale partecipazione pubblica con un capitale sociale di 60.000 euro, suddiviso equamente tra i tre soci ed è aperto a tutti i soggetti titolari dei requisiti di legge;
- Il modello di gestione è "in house providing", finalizzato al servizio pubblico.

Oggetto sociale

- Gestione e manutenzione del Servizio Idrico Integrato: captazione, trasporto, trattamento, distribuzione delle acque e depurazione reflui.
- Possibilità di attività accessorie, come studi di settore, commercializzazione di servizi idrici e collaborazioni con enti pubblici e università.

Struttura societaria

- Consiglio di Amministrazione: composto da 3 membri (uno per ogni socio), con presidenza a rotazione ogni 2 anni.
- Organo di controllo: formato da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, con designazione dei soci.
- La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, ma può essere prorogata.

Gestione finanziaria e decisionale

- Capitale sociale modificabile con delibera dei soci.
- Contributi annuali dei soci per il bilancio consortile.
- Diritto di prelazione in caso di cessione delle quote.
- Voto in assemblea basato sulla quota di partecipazione.

Trasparenza e controllo

- I soci ricevono aggiornamenti su budget, bilancio, strategie e attività consortili.
- L'assemblea approva tutte le decisioni chiave, come acquisizioni e finanziamenti straordinari.
- Oltre l'80% del fatturato deve derivare da attività rivolte agli enti soci o alle comunità locali.

Norme finali

- Foro competente per eventuali controversie: Tribunale di Torino o, in alternativa, Alessandria.
- In caso di scioglimento, le eventuali attività residue vengono utilizzate per scopi sociali.

Si configura quindi una società pubblica per la gestione delle risorse idriche, con governance partecipata, trasparenza finanziaria e un modello di gestione vincolato al servizio pubblico.

2) Patti Parasociali

I soci della società Acqua Pubblica Alessandrina stipulano dei patti parasociali per garantire il controllo analogo congiunto ai sensi del d.lgs. 175/2016.

- Durata: 10 anni dalla sottoscrizione.
- Rotazione Presidenza CDA: Ogni due anni, seguendo l'ordine alfabetico. Il primo presidente sarà nominato da AMAG Reti Idriche S.p.A.

- Ridefinizione delle quote sociali: al termine dell'affidamento "ponte" stabilito dalla delibera EGATO n.42 del 30 dicembre 2024, secondo criteri come fatturato, VRa (ARERA), popolazione, superficie gestita ed estensione delle reti.
 - Struttura del CDA:
 - Se rimangono solo i soci iniziali → 3 membri (2 AMAG, 1 congiunto CRBM e VOD).
 - Se entrano nuovi soci con quote analoghe ad AMAG RI → 5 membri (2 AMAG, 2 nuovi soci, 1 congiunto CRBM e VOD).
 - Organizzazione gestionale:
 - Ogni società avrà un consigliere delegato responsabile della propria area di competenza.
 - Contabilità divisa per "Divisioni" per monitorare costi e ricavi.
 - Eventuali incassi della tariffa idrica saranno suddivisi tra le divisioni con specifici conti bancari.
 - Tariffa unica: Applicata su tutto il territorio senza conguagli o compensazioni.
 - Modifica documenti regolatori: Statuto e Regolamento modificabili solo con consenso unanime.
 - Voto congiunto: Su investimenti, qualità tecnica e contrattuale, e modello gestionale.
 - Sanzioni per violazioni:
 - Fino a €3.000.000 di penale per inadempimenti gravi.
 - Invalidità automatica delle delibere in caso di violazione di specifici punti.
 - Foro competente: Alessandria.
 - Registrazione: Costi suddivisi tra le parti.
- Questi Patti regolano il controllo e la gestione della società per garantire una gestione pubblica efficace e trasparente del servizio idrico.

3) Regolamento

Il Regolamento disciplina il funzionamento della Società Consortile Acqua Pubblica Alessandrina SCARL, che gestisce il Servizio Idrico Integrato attraverso la collaborazione tra i soci consorziati.

- Norme generali
Regola l'attività della società, integrandosi con Statuto, atto costitutivo e patti parasociali.
- Contributi consortili
I soci devono versare tre tipi di contributi:
 - Attivazione e ordinari → coprono le spese di costituzione e funzionamento annuale.
 - Operatività → garantiscono i mezzi finanziari necessari per l'attività.
 - Specifici → per servizi aggiuntivi richiesti dai singoli soci.
- Struttura e organizzazione
 - Possibilità di dotarsi di direttore e strutture operative.
 - Assunzioni preferibilmente da aziende consorziate, in linea con l'art. 19 D.Lgs. 175/2016 e D.lgs. 165/2001.
- Gestione delle attività
 - Ciclo attivo: uniformità nella riscossione delle tariffe.

- Prestazioni tra aziende consorziate: possibilità di richiedere servizi interni al consorzio tramite procedura.
- Progettazione e sicurezza: servizi di progettazione e direzione lavori per le consorziate.
- Laboratorio analisi: controlli su acque potabili e reflue.
- Gare e appalti: la società consortile gestisce le gare, ma la titolarità resta alle singole aziende.
- Magazzino consortile: per materiali e attrezzature.
- Telecontrollo e banca dati: monitoraggio delle reti e gestione delle informazioni tecniche.
- Formazione: per il personale delle consorziate.
- Contact center: servizio unico di assistenza per gli utenti.
- Sito web: gestione centralizzata con collegamenti ai siti dei soci.
- Norme aggiuntive
 - Utilizzo di personale delle aziende consorziate, con fatturazione dei costi.
 - Modifiche al regolamento solo con approvazione unanime dell'assemblea.

Il Regolamento stabilisce le regole operative della Società Consortile Acqua Pubblica Alessandrina, definendo contributi, gestione finanziaria, organizzazione del personale e modalità di erogazione dei servizi per il Servizio Idrico Integrato;

OSSERVATO che l'adesione alla costituenda società supera ogni conseguenza dell'eventuale travolgimento dell'affidamento al 2034 a Rete Idrica AGC rispetto al riconoscimento della qualità di gestore all'ingrosso in capo a VOD;

-RICORDATO il punto 4 della delibera n. 42/2024 dell'Egato6 e l'impulso da ultimo introdotto da Regione Piemonte in coerenza con le note MIT e ARERA sopra menzionate;

-RITENUTO pertanto che non sia possibile indugiare oltre nella convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione dei documenti consegnati, visti i tempi assegnati dal punto 3 della delibera per la costituzione della società e per l'affidamento;

-RITENUTO che il monitoraggio regionale, a fronte dell'orientamento assunto dalla Regione con la comunicazione riportata, imponga la necessità di richiedere ai Soci di dare un puntuale indirizzo alla Società, nel contesto del mandato in *house providing*, di coordinare e affiancare gli stessi Comuni Soci onde rispettare le tempistiche del cronoprogramma per quanto riguarda le attività di competenza;

-RAMMENTATO, in tale contesto, che con Deliberazione n. 31/2025/SRCPIE/PASP la Corte dei Conti Sezione Regionale per il Controllo della Regione Piemonte ha nuovamente confermato il *“non luogo a deliberare ai sensi dell'art. 5 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 175/2016, come modificati dall'art. 11 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, in merito alla deliberazione consiliare n. 106 del 27*

dicembre 2024 del Comune di Fossano (CN)” nel caso di acquisto di partecipazioni sociali su indirizzo dell’Ente di Governo del SII, confermando l’orientamento precedente;

Ai fini della convocanda Assemblea Soci della società Valle Orba depurazione S.r.l. per la costituzione della società Acqua Pubblica Alessandrina S.p.A.;

RILEVATO che l’oggetto riguarda l’attuazione del processo relativo al percorso di superamento definitivo della frammentazione gestionale esistente, su ordine dell’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 6 Alessandrino, di costituzione da parte di Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. della società consortile a r.l. Acqua Pubblica Alessandrina con conseguente titolarità di partecipazioni che rappresentano “partecipazioni indirette” per questa Amministrazione comunale, secondo l’assetto previsto dall’art. 16 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (d’ora innanzi: TUSP) oltrechè della normativa anche regolatoria in materia di SII perché Valle Orba depurazione S.r.l. costituisca gestore operativo per l’area territoriale di riferimento e che pertanto tale operazione deve essere sottoposta al vaglio del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 2° co. lett. e) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (d’ora innanzi: TUEL);

RILEVATO altresì che quanto al procedimento ex artt. 5 e ss. del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., l’operazione si iscrive nel più ampio processo sopra ricordato e di cui alla Conferenza d’Ambito n. 42 del 30 dicembre 2024, con conseguente risalto dell’art. 1 4° co. lett. a) D.Lgs. 175/2016;

RICHIAMATA in tal senso la deliberazione n. 31/2025/SRCPIE/PASP e la deliberazione n. 34/2023/SCRPIE/PASP della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. Piemonte, ove si esprime l’orientamento per cui devono ricondursi al caso della “*conformità a espresse previsioni legislative*” di cui all’art. 5.1. D.Lgs. 175/2016 s.m.i. le deliberazioni che intervengano in ragione della necessità di attuazione del modello gestionale stabilito dall’Ente di Governo;

RITENUTO che, in ogni caso, anche ove si ritenga risolta la necessità di richiedere apposito parere ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 175/2016 in ragione dell’orientamento espresso dalla Corte dei Conti competente, occorre accompagnare comunque l’operazione mediante una analisi che assuma lo

schema del paradigma motivazionale di cui all'art. 5 D.Lgs. 175/2016, in quanto in ogni caso funzionale alla migliore attuazione dell'azione amministrativa di competenza del singolo Comune titolare di partecipazione;

RICHIAMATI i seguenti documenti

sub allegato A

- schema di atto costitutivo e statuto;
- schema di patti parasociali;
- schema di regolamento

sub allegato B

- relazione in merito alla sostenibilità finanziaria ed economica dell'operazione prospettata;

sub allegato C

- schema di delibera di consiglio comunale

si può confermare che:

- (i) la partecipazione appare coerente con i “vincoli tipologici” posti dall'art. 3 D.Lgs. 175/2016, in quanto Acqua Pubblica Alessandrina s.c.a r.l. è una società di capitali;
- (ii) la partecipazione appare coerente con i “vincoli di scopo” tenuto conto che l'operazione attua la riorganizzazione dell'operatività del SII per quanto concerne l'area territoriale di interesse all'interno del Gestore Unico d'Ambito e su indirizzo dell'Ente di governo, sì che risulta superato il vaglio alla luce della griglia dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016 e, in particolare, della lett. c) del comma 2, anche tenuto conto della riconducibilità della società al paradigma dell'art. 4 2° co. lett. a) e art. 1 4° co. lett. a) D.Lgs. 175/2016, trattandosi di società di diritto speciale del SII ai sensi dell'art. 149-bis D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
- (iii) in merito alla sostenibilità economica e finanziaria, ricordato come la quota da acquisire sia pari attualmente al 33,3333% del capitale per un importo di € 20.000,00, per le ragioni sopra ricordate, l'operazione risulta sostenibile dalla società mentre sotto il profilo delle condizioni della società costituenda, premessa ogni caso l'imperatività dell'operazione priva di qualsivoglia discrezionalità,

si opera opportuno riferimento ai documenti regolarmente approvati dall'Ente di Governo, come da relazione puntuale che si allega *sub B*;

-l'operazione appare coerente con i principi di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, in quanto l'ordine dell'Ente di Governo è funzionale, fra l'altro, a superare la frammentazione della gestione d'ambito oltretutto a dare seguito alle competenze esercitate dal MIT nel contesto della linea di finanziamento PNRR, ribadendosi, in quel contesto, da parte del MIT di ARERA che le attuali gestioni sono scadute al 31/12/2022 con ogni conseguenza rispetto al riconoscimento di VOD in qualità di grossista;

-l'operazione interviene nel rispetto della disciplina degli aiuti di stato, mancando i presupposti, fra l'altro di un acquisto discrezionale o indirizzato a una controparte privata.

VALUTATO che lo statuto della società consortile costituenda è coerente con il modello in house providing e valorizza compiutamente la missione di VOD come gestore operativo grossista nell'ambito del SII, conservandone quegli spunti che hanno consentito che la Società, patrimonio pubblico, assumesse per il territorio nel tempo anche la valenza di un importante presidio di servizio pubblico di prossimità nei confronti delle aziende industriali ed artigianali e dei cittadini, quanto mai importante in un'area estesa e a scarsa densità abitativa;

VALUTATO che tale statuto, funzionale all'affidamento del SII su base provinciale, come imposto dall'Ente di Governo, depone nel senso di un importante riconoscimento di rappresentatività ai soci pubblici Comuni, nel solco dell'orientamento giurisprudenziale e comunitario in materia di ammissibilità della partecipazione cd. pulviscolare quando si associ al riconoscimento di poteri di gestione e controllo;

PRESO ATTO degli oneri di motivazione analitica come declinati dall'art. 5 D.Lgs. 175/2016 e norme ivi richiamate relativi a:

- a) Vincoli "*tipologici*", Vincoli "*di scopo*" e "*di attività*".
- b) Parametri attinenti la sostenibilità finanziaria e la convenienza economica.

- c) Parametri di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
- d) Parametro inerente l'assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

VALUTATI E CONDIVISI, previa debita istruttoria, per quanto di competenza, gli assunti in merito a:

-Rispetto dei vincoli tipologici ex art. 3 D.Lgs. 175/2016

L'acquisizione della partecipazione nella costituenda società appare coerente con i "vincoli tipologici" posti dall'art. 3 D.Lgs. 175/2016, in quanto Acqua Pubblica Alessandrina è una società di capitali.

- Rispetto dei vincoli di scopo e di attività ex art. 5 1° co. e 4 D.Lgs. 175/2016

L'acquisizione della partecipazione nella costituenda società appare coerente con i "vincoli di scopo" tenuto conto che l'operazione attua la riorganizzazione dell'operatività del SII per quanto concerne l'area territoriale di interesse all'interno del Gestore Unico e su indirizzo dello stesso, sì che risulta superato il vaglio alla luce della griglia dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016.

- Rispetto dei parametri relativi alla sostenibilità finanziaria e convenienza economica ex art. 5 1° co. D.Lgs. 175/2016

Tra i Gestori che attualmente sono titolari dei requisiti individuati dall'Autorità di Ambito sono inclusi certamente AMAG Reti Idriche S.p.a. (di seguito AMAG RI), Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. (di seguito CRBM) e Valle Orba Depurazione S.r.l. (di seguito VOD), i primi due attuali Gestori del ciclo idrico integrato e l'ultimo Gestore grossista, chiamati a riunirsi in un unico soggetto per indirizzo dell'EGATO6.

Trattasi dunque di una operazione priva di discrezionalità ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, anche perché l'acquisto delle quote sociali in Acqua Pubblica Alessandrina da parte di VOD prevede in applicazione del punto 5 dell'Atto Costitutivo, che la partecipazione sia paritetica

tra i soci e che ai sensi del punto 2) dei Patti Parasociali, le quote siano ridefinite a far data dalla pubblicazione della delibera dell'Autorità d'Ambito in relazione all'affidamento definitivo ed in proporzione ad uno dei seguenti indicatori, con definizione all'unanimità dei soci ed anche concordati con EGATO6:

- percentuale di fatturato dei soci ricavato dall'ultimo bilancio approvato alla voce del Conto Economico A) valore della Produzione 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni al netto dei servizi individuati da Arera come altre attività idriche e di tutti gli eventuali altri ricavi non direttamente correlati al servizio;
- VRa come definito da ARERA nelle proprie delibere del MTI vigente, per la valorizzazione dei cespiti e dei LIC;
- popolazione;
- superficie gestita;
- estensione delle reti.

Si conferma dunque che l'operazione costituisce semplicemente modalità attuativa della delibera dell'EGATO6 30 dicembre 2024 n.42, fermo restando ulteriori disposizioni che l'Autorità d'Ambito vorrà adottare in sede di affidamento del servizio anche in merito alla modalità di determinazione delle quote di rappresentanza.

I.- In merito alla sostenibilità finanziaria secondo l'accezione di cui all'art. 5 D.Lgs. 175/2016.

Nell'intenzione di attuare il paradigma motivazionale previsto dall'art. 5 D.Lgs. 175/2016, giova premettere che sulla definizione in fase applicativa degli elementi espressi dall'art. 5 D.Lgs. 175/2016 si è espressa la Corte dei Conti a Sezioni Riunite di Controllo con la nota deliberazione n. 16/2022.

Per quanto qui interessa, la Corte ha osservato che ***“il concetto di sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'Amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato”*** (CC N. 16/SSRRCO/QMIG/2022, pag. 25).

Non è dubbio che tale tipologia di valutazione si attagli ad una operazione di acquisizione di natura discrezionale mentre l'apparato concettuale di contorno stride con il caso in cui la scelta discrezionale non sia, come accade nella fattispecie che si commenta.

Ciò doverosamente premesso, si approfondiscono le nozioni sopra esposte in sintesi, sempre attraverso le parole della Corte.

I.1. - Sostenibilità finanziaria di tipo oggettivo.

Secondo la Corte dei Conti, *“la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Si tratta di un elemento che è espressione della nozione stessa d'impresa contenuta nell'art. 2082 c.c.; quest'ultima norma, infatti, richiama, tra i requisiti qualificanti la figura dell'imprenditore, l'esercizio di un'attività economica, ossia di un'attività fondata su un modello organizzativo e operativo idoneo a generare ricavi che remunerino i fattori produttivi utilizzati. Al riguardo, la giurisprudenza civilistica appare consolidata nel riconoscere, quale requisito oggettivo alla base della figura dell'imprenditore commerciale, “l'obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo)” (Cass. civ. Sez. VI, ordinanza. 12 luglio 2016, n. 14250).*

Lo stesso requisito dell'esercizio di un'attività economica, rectius esercitata secondo il metodo economico come sopra definito dalla giurisprudenza, è poi richiamato nella nozione di contratto di società dall'art. 2247 c.c., quale elemento comune all'esercizio d'impresa in forma societaria, qualunque sia lo scopo-fine perseguito: sia esso lucrativo (divisione degli utili ex. art. 2247 c.c.), mutualistico (art. 2511 c.c.) ovvero consortile (art. 2615-ter c.c.).

*Nel caso delle società a partecipazione pubblica, poi, la valutazione della sostenibilità finanziaria prospettica dell'attività, **intesa come idoneità a preservare l'equilibrio tra ricavi e costi**, assume rilievo particolarmente pregnante, stanti le rigide limitazioni imposte dall'art. 14 TUSP al socio pubblico ...*

Così definita, la sostenibilità finanziaria sul piano oggettivo dell'operazione di investimento societario deve essere attentamente scandagliata dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio iter istruttorio interno, facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze

aziendalistiche. Tra di essi, senza pretesa di esaustività, va richiamata la necessità che l'atto deliberativo ... di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende ... proseguire. Trattasi di uno strumento di programmazione sia strategica sia finanziaria che persegue la finalità di supportare le analisi di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria concernenti investimenti complessi e di durata pluriennale, consistenti tanto in nuove iniziative imprenditoriali (start-up) quanto in acquisizioni di realtà esistenti o nella loro espansione.

Quanto al relativo contenuto, il Business Plan (o altro documento equipollente), nella prospettiva della pianificazione aziendale, deve fornire gli elementi descrittivi relativi all'operazione societaria che si intende eseguire: nel caso di acquisto di partecipazioni, occorrerà fornire un quadro della società in cui si intende investire, che ne riepiloghi l'evoluzione operativa ed economica degli ultimi esercizi; Tali elementi costituiscono le ipotesi di fondo sulla base delle quali devono essere sviluppate le previsioni finanziarie, sia di conto economico (quindi riportando le stime dei costi e dei ricavi) sia relative ai cash flow complessivi, ossia ai flussi finanziari derivanti dalle varie aree gestionali (attività operativa, attività di investimento e attività di finanziamento come definiti nel principio contabile OIC 10 "Rendiconto finanziario"). Parimenti, l'esercizio di previsione deve riguardare la situazione patrimoniale prospettica della società che ci si accinge a costituire o partecipare, delineandone l'evoluzione delle attività (liquide, correnti o immobilizzate) e delle relative fonti di finanziamento (passività e patrimonio netto). Le previsioni del BP devono essere accompagnate da apposite note esplicative che, nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza, ne espongano le ipotesi di sviluppo. Andrà in particolare esplicitata la natura dei ricavi (ad esempio se consistenti in trasferimenti pubblici o ricavi da prestazioni di beni e servizi) e la relativa struttura (quali le ipotesi circa la determinazione del fatturato in termini di volumi e i prezzi dei prodotti/servizi resi); specularmente dovrà essere descritta la composizione ed evoluzione dei costi, sia variabili sia fissi, con specifico riguardo a quelli strutturali, quali le esigenze di personale e gli oneri finanziari. Ciò anche al fine di mettere in luce il momento di pareggio aziendale (break even point) in cui il flusso atteso di ricavi sarà in grado di garantire la copertura dei costi complessivi stimati.

Nella prospettiva della trasparenza e della semplificazione, le proiezioni economico-finanziarie del BP possono essere opportunamente accompagnate dall'elaborazione di alcuni indicatori di bilancio, i quali restituiscono, in via sintetica, valutazioni sui principali aspetti gestionali: quali la redditività, la liquidità e l'indebitamento.

In questo quadro, il principio di prudenza richiama l'opportunità di integrare l'analisi del BP con l'individuazione dei rischi principali legati all'iniziativa, in grado di incidere sulle proiezioni finanziarie sviluppate. Ciò consente, attraverso l'analisi di sensitività, di definire anche scenari alternativi, più avversi rispetto a quello di base utilizzato per le previsioni, mettendone in luce le conseguenze sui risultati delle stime effettuate” (CC N. 16/SSRRCO/QMIG/2022, pag. 25-26).

I.2. - Sostenibilità finanziaria di tipo soggettivo

Secondo la Corte dei Conti, “la sostenibilità finanziaria dell'operazione di costituzione o di acquisto di partecipazioni societarie deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'Amministrazione procedente. Dovrà, in tale sede, darsi conto della compatibilità degli investimenti finanziari iniziali e dei successivi trasferimenti eventualmente previsti nel BP con gli strumenti di bilancio, tenendo anche conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo partecipato (si pensi a titolo esemplificativo al sistema di controllo interno sulle società partecipate non quotate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL)”. (CC N. 16/SSRRCO/QMIG/2022, pag. 28).

I.3. – Dimostrazione della sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo ed oggettivo dell'operazione.

All'atto di applicare tali assunti ad una operazione che discende da un atto imperativo dell'Egato6, occorre allora avvertire che la società Acqua Pubblica Alessandrina non è una qualsivoglia società ma è destinato a diventare Gestore Unico d'Ambito ai sensi di legge e quindi nel momento in cui CRBM avvii l'analisi di cui al paradigma motivazionale sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, Acqua Pubblica Alessandrina non si pone come una società genericamente equivalente a possibili altre sulla base di una valutazione discrezionale.

Acqua Pubblica Alessandrina assume, dunque, le sembianze di una società unica che, come concessionaria della gestione del SII, è titolare di un affidamento che ai sensi dell'art. 154 D.Lgs. 152/2006 è istituzionalmente in equilibrio, laddove nel SII vige il principio del *full cost recovery*.

Se si richiama l'art. 154 D.lgs. 152/2006 s.m.i., non si può ignorare il suo quarto comma per il quale *“Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico- finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, della legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”*.

Come risulta dall'art. 154 4° co. D.lgs. 152/2006 s.m.i., dunque, la predisposizione della tariffa è correlata al *“piano economico finanziario”* della gestione ai sensi del comma 1 lett. d) dell'art. 148 D.Lgs. 152/2006 a sua volta correlato al *“programma degli interventi”* di cui al combinato disposto del comma 1 lett. b) e comma 3 dell'art. 149 D.Lgs. 152/2006, che, a sua volta, è redatto o aggiornato in ragione della ricognizione e monitoraggio delle infrastrutture cui allude il combinato disposto del comma 1 lett. a) e comma 2 dell'art. 149 D.Lgs. 152/2006.

A termini dell'art. 149 4° co. D.lgs. 152/2006 ***“Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.***

In ragione, fra l'altro, del combinato disposto degli artt. 10 DL 13 maggio 2011 n. 70 convertito in L. 12 luglio 2011 n. 106, 21 DL 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214, 3 DPCM 20 luglio 2012, 34 DL 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, l'art. 154 4° co. D.lgs. 152/2006 s.m.i. prevede anche che la tariffa sia predisposta dall'Autorità d'Ambito locale, nell'osservanza del Metodo Tariffario Idrico di cui all'art.10 14° co. lett. d) DL 70/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2011 previamente predisposto dall'Autorità di

regolazione nazionale, che poi, a seguito della trasmissione della tariffa da parte dell'Autorità d'Ambito locale, la esamina e, ove ritenuta conforme a legge, l'approva.

A termini dell'art. 154 4° co. D.lgs. 152/2006 s.m.i. la tariffa del SII è pertanto pacificamente un atto amministrativo che non si può isolare dal relativo procedimento amministrativo di formazione, inerente, per la sua collocazione e correlazione a termini dell'art. 149 D.Lgs. 152/2006, alla gestione.

Acqua Pubblica Alessandrina, dunque, come Gestore Unico d'Ambito non è solo una società non assimilabile ad altre ma, nella misura in cui riveste la qualifica di Gestore Unico d'Ambito affidatario della concessione del SII, l'equilibrio finanziario di gestione è assicurato secondo il processo amministrativo del tutto peculiare del SII e ora riassunto.

Ne consegue che sotto il primo parametro individuato dalla Corte dei Conti, la gestione di Acqua Pubblica Alessandrina è istituzionalmente in equilibrio, sì che' adesione in Acqua Pubblica Alessandrina non reca un rischio.

Del resto, come sopra avvertito, la normativa di regolazione, tariffaria in particolare, garantisce al Gestore ricavi a integrale copertura dei costi d'esercizio e di investimento (VRG garantito), il che comporta una bassa rischiosità del progetto.

Ad integrazione di quanto sopra occorre evidenziare che, almeno nella fase iniziale (verosimilmente 18-24 mesi) e comunque fino ad espresso provvedimento dell'Autorità d'Ambito l'incasso della tariffa corrispettivo resterà in capo alle società Consorziate Gestori che ai sensi del Regolamento garantiranno la dotazione di strutture comuni per l'esercizio delle attività di gestione in forma unica. Le attività della società consortile saranno finanziate sulla base di trasferimenti nelle modalità previste al punto 2 del Regolamento ed in ossequio a tre tipologie di contributi:

a) Contributi di attivazione e ordinari

Spese necessarie per la costituzione della società consortile ovvero spese notarili con relative imposte di registrazione e diritti camerali, spese vive di funzionamento annuali, spese del collegio sindacale. Tali spese verranno ripartite in parti uguali per ciascun socio.

b) Contributi per l'operatività

Hanno la funzione di dotare la Società Consortile dei mezzi finanziari necessari per il proprio corretto funzionamento e sono determinati in misura tale da consentire il raggiungimento di una

soglia minima necessaria al soddisfacimento dei costi sostenuti dalla Società Consortile e sono versati annualmente dalle Aziende Consorziare.

Il contributo annuale per il funzionamento della società sarà stabilito con delibera all'unanimità del CdA, in base alla percentuale di fatturato dei soci ricavato dall'ultimo bilancio approvato alla voce del Conto Economico A) valore della Produzione 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni.

c) Contributi specifici

I contributi specifici costituiscono il corrispettivo dovuto dalle Aziende Consorziare per le attività o servizi attivati progressivamente ed utilizzabili o attingibili secondo le esigenze della singola società. I contributi specifici coprono i costi sostenuti dalla Società Consortile per l'erogazione dei servizi.

Il Piano Economico Finanziario di Acqua Pubblica Alessandrina, di durata sicuramente utile rispetto all'affidamento è riconducibile alla Deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 31 del 29/10/2024 ad oggetto "*Esame e approvazione determinazione tariffaria anni 2024/2029 e Piano economico Finanziario (PEF)*", tanto più considerata la situazione emergenziale in cui versa l'ambito, che riconosce una serie di interventi come urgenti e imprescindibili.

Tanto verificato sotto il profilo della sostenibilità finanziaria sotto il profilo oggettivo, sotto il punto di vista soggettivo, ancora una volta l'analisi non può che essere effettuata, avuto riguardo alla circostanza per cui l'adesione a Acqua Pubblica Alessandrina è il punto finale di un percorso aderente alla normativa e previsto da Ato6 in cui VOD fornisce il servizio di collettamento e depurazione dei reflui per 5 comuni soci (Basaluzzo, Capriata d'Orba, Castelletto d'Orba, Predosa, Silvano d'Orba) e per i seguenti Comuni (non soci): San Cristoforo, Fresonara, Rocca Grimalda, Montaldeo, Tagliolo Monferrato, Lerma, Casaleggio Boiro, Mornese, Francavilla Bisio, Pasturana, Tassarolo, Gavi.

Come tale, anche VOD, pertanto, si va ad inscrivere in un sistema in equilibrio ai sensi dell'art. 154 D.Lgs. 152/2006.

Ebbene, la recente revisione tariffaria per il periodo 2024-2029 (MTI-4) approvata dall'Egato6 con delibere n. 31 e n. 33 del 29 ottobre 2024 attesta la sostenibilità economica della gestione di VOD rispetto al Piano d'Ambito.

In particolare dalla tabella che segue si possono evincere i moltiplicatori tariffari approvati da Egato6 per il soggetto grossista, ovvero gli aumenti tariffari da applicare su tutto l'Ambito di

pertinenza di VOD rispetto al 2023, persistendo la tariffa unica sull'intero bacino gestito (delibera n. 33):

Anno	Teta
2024	1,065
2025	1,068

Per le utenze servite direttamente (esclusivamente utenze industriali) valgono i parametri di cui alla delibera n. 31:

Anno	Teta
2024	1,075
2025	1,145

Ne consegue che:

-l'EGATO6 ha sviluppato un calcolo di sostenibilità del Piano degli investimenti d'Ambito e conseguentemente per la tariffa per VOD (Periodo 2024-2029);

Gli strumenti finanziari per l'attuazione della gestione operativa, che è il significato dell'adesione a Acqua Pubblica Alessandrina, sono dunque assicurati.

L'analisi si deve completare con la considerazione dell'impegno finanziario diretto assunto da VOD per l'operazione che è pari per quanto sopra considerato al prezzo di acquisto della quota.

L'atto costitutivo di Acqua Pubblica Alessandrina ha previsto una composizione tale per cui, sulla base dello Statuto, la percentuale di partecipazione di VOD si attesta al 33,33%, comportante un valore delle quote pari a € 20.000,00 sul totale del capitale sociale di € 60.000,00.

Si prevede che l'acquisto di tali quote sarà perfezionato da VOD senza ricorso ad apporti finanziari dei Comuni soci.

Tale esborso non impatta negativamente sui conti della gestione odierna della Società in quanto VOD ha oggi una disponibilità di cassa capiente senza ovviamente intaccare l'equilibrio finanziario della società. Tale considerazione è altresì suffragata dai dati del bilancio dell'esercizio 2023 approvato dall'Assemblea dei Soci in data 29 aprile 2024 che riporta un risultato positivo pari a € 203.953,00.

Si ritiene, dunque, che siano confermati i criteri di analisi qui in esame.

II. – In merito al parametro della convenienza economica nell’accezione di cui al D.Lgs. 175/2016. Secondo la Corte dei Conti, “la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell’Amministrazione (profilo dell’efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell’efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel BP, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del TUSP ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili” (CC N. 16 /SSRRCO/QMIG/2022, pag. 29).

Intesa in tale accezione, la valutazione di convenienza economica sconta l’assenza di alternative perché l’operazione origina da un atto imperativo dell’Egato6.

Chiarito quanto sopra, e anche considerato che l’analisi non deve estendersi al di fuori del perimetro di VOD, risultando le valutazioni in ordine alla gestione del SII in capo all’Egato6 e al Gestore Unico d’Ambito, la scelta dell’affidamento ad una società *in-house a tipologia consortile*, fondato oltre che su considerazioni di carattere prettamente generale, su considerazioni specifiche legate al modello ipotizzato, di carattere economico e di efficienza del servizio, valutate calando il modello nella realtà territoriale di riferimento sono congruenti e non pregiudicano, anzi rafforzano ed avvalorano il ruolo del territorio dei Comuni soci di VOD e prima ancora il ruolo di VOD.

Infatti, posto che il Piano d’Ambito ed il piano tariffario al 2029 si caratterizzano per la bancabilità e, quindi, la sostenibilità economico finanziaria delle gestioni “in house” tramite la consortile, la soluzione garantisce ai cittadini una maggiore tutela dei propri interessi e delle proprie esigenze, trovando essi una rappresentanza negli Enti locali, soci della società in via indiretta, col tramite delle società operative, quale la stessa VOD direttamente sul territorio secondo una logica di prossimità.

Al di là di quanto sopra rilevato, si riflette inoltre anche su VOD la considerazione che il modello di società *in-house*, a *tipologia consortile*, a fronte delle caratteristiche territoriali e di antropizzazione del territorio dell'Ato6 (Provincia di Alessandria/Asti):

- garantisce l'economicità del servizio in quanto lo Statuto esclude la distribuzione di dividendi tra i soci al termine di ciascun esercizio;
- non essendo orientato alla logica del profitto, si pone come obiettivo il risultato operativo, concentrandosi in particolare sul raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio;
- garantisce l'efficienza e l'efficacia del servizio anche ed in quanto insita nella metodologia di determinazione tariffaria oggi vigente;
- garantisce anche per sua natura il rispetto degli obblighi di servizio pubblico ed universale;
- per quanto riguarda le compensazioni economiche è confermato che la forma di gestione prevista e l'impostazione già collaudata può garantire che il SII non prevede compensazioni economiche da parte degli Enti pubblici soci di VOD in quanto, sulla base dell'attuale metodo di regolazione tariffaria, esso risulta integralmente coperto dalla tariffa.

Inoltre i soci di Acqua Pubblica Alessandrina, esprimono la volontà attraverso i Patti parasociali di mantenere l'applicazione della Tariffa unica sul territorio di competenza, rinunciando alla richiesta di qualsiasi conguaglio, perequazione e compensazione.

VOD, dunque, si muove da protagonista (e suo tramite, i Comuni di quell'area) in questo contesto solo ed esclusivamente mediante l'ingresso in Acqua Pubblica Alessandrina.

I benefici per la collettività, in termini di efficacia ed efficienza, derivano anche dalla struttura del modello che garantisce una presenza sul territorio per l'esercizio, la manutenzione, il pronto intervento ed il contatto con l'utenza: tutti fattori che senza il proseguimento di attività di CRBM si perderebbero o verrebbero organizzati necessariamente con minor livello di prossimità, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto il profilo amministrativo.

E la prossimità per l'utenza è sempre un valore quando si tratti di servizi pubblici locali.

Come sopra sottolineato, assunto che la missione della società *in-house*, a *tipologia consortile*, è unicamente quella di raggiungere obiettivi di qualità del servizio e di copertura degli oneri economico finanziari e non quelli tipici di una società commerciale, è evidente che la gestione del

SII è svolta nell'interesse delle comunità locali di riferimento e comunque garantendo efficacia ed efficienza e al contempo economicità, assicurati dal sistema regolatorio ARERA.

Solo per mero ragionamento si riferisce che nel caso di eventuale altra ipotesi in termini di affidamento del servizio sarebbe intervenuta la richiesta da parte di VOD di liquidazione del Valore Residuo (VR) a cura del Gestore Unico che avrebbe determinato una forte rinuncia alle peculiarità di efficienza insita in una gestione territoriale come sopra descritto.

Si è percorsa dunque l'unica strada percorribile che è suffragata anche da fattori specifici che ne indicano la fattibilità anche in termini di economicità, efficacia ed efficienza.

Business Plan anno 2025-2026 (fase 1 e fase2)

Il business plan è stato redatto per assicurare alla struttura consortile nel periodo di affidamento “ponte” la dotazione di strutture comuni ai soci, ovvero i contributi consortili, per l'esercizio delle attività nella gestione del servizio idrico integrato.

In particolare si valutano due fasi coincidenti rispettivamente con l'annualità 2025 e 2026, ovvero con l'affidamento ponte previsto dall'Autorità d'Ambito (a 3 soci per il primo anno di esercizio, a 3 o 4 soci per l'anno seguente).

Per qualsiasi ragione l'affidamento ponte si protragga oltre il periodo inizialmente previsto, l'analisi che segue può adeguarsi ai periodi successivi, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità d'Ambito.

I contributi consortili si distinguono in:

a) Contributi per l'attivazione

Si riferiscono a tutte le spese necessarie per la costituzione della società consortile (spese notarili con relative imposte di registrazione e diritti camerali ed alle spese vive di funzionamento annuali (n.1 unità locale per attività di segreteria generale e relative utenze stabilite anche forfettariamente, alle spese del collegio sindacale). Tali spese verranno ripartite in parti uguali per ciascun socio.

Si rinvia al prospetto dei contributi di cui all'allegato sub B.

b) Contributi per l'operatività

I contributi per l'operatività hanno la funzione di dotare la Società Consortile dei mezzi finanziari necessari per il proprio corretto funzionamento e sono determinati in misura tale

da consentire il raggiungimento di una soglia minima necessaria al soddisfacimento dei costi sostenuti dalla Società Consortile e sono versati annualmente dalle Aziende Consorziare.

Il contributo annuale per il funzionamento della società sarà stabilito con delibera all'unanimità del CdA, in base alla percentuale di fatturato dei soci ricavato dall'ultimo bilancio approvato alla voce del Conto Economico A) valore della Produzione 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni.

La ripartizione delle quote di costo corrisponde alla rappresentazione puntuale dei costi organizzativi ed in rapporto alle dimensioni di ciascun singolo socio.

In prima analisi sono previste 4 figure professionali (livello 7,8,Q e dirigente) su un impegno declinabile in giorni/settimana su un totale convenzionale di 48 settimane/anno da ricercare primariamente tra i profili in forza ai Soci, al fine di costituire una prima pianta organica della società, fatte salve sopravvenute esigenze che saranno valutate dal Cda, secondo il prospetto di cui all'allegato *sub B*.

c) Contributi specifici

I contributi specifici costituiscono il corrispettivo dovuto dalle Aziende Consorziare per le attività o servizi attivati progressivamente ed utilizzabili o attingibili secondo le esigenze della singola società ed indicati agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente Regolamento nonché per le attività che verranno fornite dalla Società Consortile sulla base di specifiche richieste provenienti dalle Aziende Consorziare. I contributi specifici coprono i costi sostenuti dalla Società Consortile per l'erogazione dei servizi.

Nella prima fase si prevede la realizzazione di un sito internet della società consortile. Eventuali ulteriori altre attività potranno essere attivate su indicazione dei soci o su provvedimenti dell'Autorità d'Ambito.

Si rinvia al prospetto dei contributi specifici di cui all'allegato *sub B*.

PREVISIONE DELL'IMPEGNO ECONOMICO FINANZIARIO

In funzione dei contributi consortili di cui sopra è possibile ricavare un piano complessivo dei costi, per cui si rinvia all'allegato sub B.

Parimenti è possibile ricavare una ripartizione tra i soci nelle due fasi (fase 1 a 3 soci anno 2025 e fase 2 a 4 soci anno 2026 oppure fase 2 a 3 soci anno 2026) sulla base dei criteri previsti nel Regolamento.

Tali criteri rispecchiano sia una ripartizione in parti uguali per ciascun socio (cosiddetti contributi per l'attivazione, spese vive di funzionamento e dell'Organo di Revisione) che una ripartizione in funzione al fatturato di ciascun socio, criterio che rappresenta puntualmente i costi organizzativi in rapporto alle dimensioni di ciascun singolo socio (ovvero i contributi per l'operatività e specifici richiesti dalla generalità dei soci ed i cui benefici ricadono in proporzione alle utenze o all'utilizzo previsto), secondo i prospetti di cui al documento allegato *sub B*.

- Rispetto del parametro in materia di efficienza, efficacia ed economicità

Come sopra sottolineato, assunto che la missione della società *in-house*, a tipologia consortile, è unicamente quella di raggiungere obiettivi di qualità del servizio e di copertura degli oneri economico finanziari e non quelli tipici di una società commerciale, è evidente che la gestione del SII è svolta nell'interesse delle comunità locali di riferimento e comunque garantendo efficacia ed efficienza, al contempo dell'economicità, assicurati dal sistema regolatorio ARERA.

I Comuni, premesso che la scelta è già data, in quanto nell'Egato6 sono appunto riuniti i Comuni che così esercitano in forma associata le funzioni riconosciute dalla legge, continuano a mantenere un importante presidio operativo nel territorio e mantengono una gestione operativa di prossimità.

Si è percorsa dunque l'unica strada percorribile che è suffragata anche da fattori specifici che ne indicano la fattibilità anche in termini di economicità, efficacia ed efficienza, che discende da efficacia ed efficienza che sono già alla base delle scelte "superiori" che la delibera n. 42 del 30 dicembre 2024 della Conferenza affronta.

- Rispetto della coerenza con riferimento alla normativa europea e in materia di aiuti di stato ex art. 5 2° co. D.Lgs. 175/2016

L'operazione interviene nel rispetto della disciplina degli aiuti di stato, mancando i presupposti, fra l'altro di un acquisto discrezionale o indirizzato a una controparte privata.

VERIFICATO che:

- l'operazione comporta un rinnovato obbiettivo di servizio pubblico per la Società che è patrimonio pubblico e come tale deve essere salvaguardato;
- è rispettato il vincolo tipologico, avuto riguardo all'efficace soluzione adottata del consorzio;
- è rispettato il vincolo di scopo e attività, in quanto VOD prosegue la propria missione e la nuova società è titolare in ogni caso di specifiche competenze nell'ambito territoriale di riferimento, apprezzandosi l'ottica di risparmio che il modello in house providing consente di raggiungere;
- l'operazione è stata sottoposta ad analisi di sensitività di livello superiore in quanto l'equilibrio di Acqua Pubblica Alessandrina già oggi è attestato dall'azione amministrativa dell'Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale n. 6 Alessandrino;
- l'esborso per la costituzione della società non impatta negativamente su VOD;
- l'equilibrio della gestione di Acqua Pubblica Alessandrina è assicurato dalla tariffa;
- non risultano incoerenze sotto il profilo della normazione europea degli aiuti di stato, a partire dal fatto che i Comuni Soci non sono chiamati a contribuzione alcuna e in ogni caso non è questione di aiuto a impresa a capitale privato;

RITENUTO pertanto che l'operazione societaria di cui in narrativa assuma valenza positiva per Valle Orba depurazione S.r.l. e per il Comune socio;

DETERMINA

-confermata la presa d'atto del procedimento di cui alla deliberazione della Conferenza dell'Ente di Governo dell'ATO 6 Alessandrino n. 42 del 30 dicembre 204 nel contesto del processo di superamento definitivo della frammentazione gestionale nell'ambito territoriale alessandrino:

-di approvare i documenti allegati alla presente *sub* lett. A e *sub* lett. B);

-di approvare, visto l'indirizzo dell'Ente di Governo, l'operazione societaria di cui in narrativa e inerente la costituzione della società Acqua Pubblica Alessandrina Scarl;
richiamati i parametri e le motivazioni di cui in narrativa;

e pertanto

-di convocare l'Assemblea dei Soci ai sensi e per gli effetti degli artt. 14.1. e 19 dello Statuto con il seguente ODG:

“COSTITUZIONE DI SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. IN ATTUAZIONE DELL'INDIRIZZO DELLA DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DELL'AMBITO TERRITORIALE 6 ALESSANDRINO 30 DICEMBRE 2024 N. 42 PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL GESTORE UNICO DEL SII NEL TERRITORIO DELL'AMBITO- APPROVAZIONE DELLO STATUTO, DEI PATTI PARASOCIALI E DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ E DI OGNI ATTO NECESSARIO ALL'ATTIVAZIONE - DELIBERAZIONI”

E quindi a che l'Assemblea,

previa approvazione dei documenti *sub* A e *sub* B

autorizzi Valle Orba Depurazione S.r.l. a partecipare alla costituzione della società denominata Acqua Pubblica Alessandrina, procedendo e operando per quanto necessario;

-dia ampio mandato a Valle Orba Depurazione S.r.l. di proseguire il percorso di costituzione della società Acqua Pubblica Alessandrina Scarl, facendosi carico di tutte le attività che si rendessero necessarie per la migliore attuazione e conclusione del procedimento societario, ivi compreso di

coordinare e affiancare i Comuni Soci onde rispettare le tempistiche del cronoprogramma per quanto riguarda le attività di competenza;

Basaluzzo, 26 marzo 2025

L'Amministratore Unico
Dott. Lorenzo Dutto

Allegati ut supra

oooooooo